

Circol@re nr. 38 del 7 dicembre 2016

F24: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*Come noto, il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente in via telematica** da parte dei **soggetti titolari di partita IVA**. Inoltre, specifiche "limitazioni" erano state introdotte anche per i **soggetti "privati"**: dall'1.10.2014, infatti, il mod. F24 cartaceo risultava utilizzabile soltanto dai soggetti privati **per i versamenti pari o inferiori a € 1.000, in assenza di compensazioni**. Ora, l'art. 7-quater, co. 31, DL 193/2016, modificando l'art. 11, DL 66/2014, **elimina il suddetto limite pari ad € 1.000 reintroducendo di fatto la possibilità per i soggetti privati di effettuare, in assenza di compensazioni, versamenti con il mod. F24 cartaceo a prescindere dall'importo dovuto (pertanto, anche per importi superiori ad € 1.000)**. Tale disposizione è entrata in vigore a partire dal **3.12.2016** (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del DL 193/2016).*

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24

Le modalità per la presentazione del mod. F24 sono le seguenti:

| | |
|---|--|
| 1. F24 cartaceo | La presentazione avviene presso una banca/Poste italiane spa o lo sportello di un concessionario della riscossione |
| 2. F24 telematico Banca | La presentazione avviene telematicamente. Il file telematico è spedito alla banca la quale effettua l'eventuale addebito e invia il mod. F24 all'Agenzia Entrate. Concretamente viene utilizzato: <ul style="list-style-type: none">▪ il servizio bancario (circuito CBI o remote banking);▪ i servizi di home banking se l'invio è effettuato dal contribuente. |
| 3. F24 telematico Agenzia Entrate | La presentazione avviene telematicamente. Il file telematico è spedito all'Agenzia delle Entrate e successivamente, se il saldo presenta un debito, l'Agenzia invia il flusso alla banca per l'addebito. I canali utilizzabili sono: <ul style="list-style-type: none">▪ Entratel per gli intermediari e i contribuenti di maggiori dimensioni (imprese con più di 20 dipendenti, società capogruppo, ecc.);▪ Fisconline per tutti gli altri contribuenti (F24 Web o F24 online). |

La modalità n. 1 non può essere in ogni caso utilizzata dai titolari di partita IVA, nemmeno per effettuare versamenti non inerenti l'attività quali, ad esempio, l'IMU relativa agli immobili posseduti.

La modalità n. 2 è:

- sia quella utilizzata dagli intermediari che inviano un flusso contenente una pluralità di mod. F24 dei propri clienti;





- sia quella che ciascun contribuente utilizza in proprio tramite il servizio di home banking fornito dalle banche/Poste italiane.

La modalità n. 3 è prevalentemente utilizzata dagli intermediari per inviare il flusso di modd. F24 dei propri clienti attraverso il canale Entratel. È meno frequente il suo utilizzo da parte dei singoli contribuenti in quanto è necessario farsi rilasciare il PIN dall’Agenzia Entrate.

Va infine ricordata la possibilità che i modd. F24 inviati telematicamente siano addebitati sul c/c dell’intermediario.

LE REGOLE DAL 3.12.2016

Dal 3.12.2016 il mod. F24 va presentato:

| | | |
|--|---|---|
| in caso di F24 con saldo a zero |  | in via telematica utilizzando esclusivamente il canale Entratel/Fisconline |
| in caso di compensazione con un saldo del mod. F24 a debito di qualsiasi importo |  | in via telematica con qualsiasi modalità (Entratel/Fisconline o remote/home banking) |
| in assenza di compensazione , a prescindere dall’importo dovuto (inferiore o superiore ad € 1.000) |  | qualsiasi modalità (anche cartaceo)  I contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare sempre il canale telematico |

La possibilità di presentazione del mod. F24 cartaceo da parte dei “soggetti privati” **non incontra alcun limite di importo verso l’alto.**

Si ricorda infatti che il limite posto dalla normativa **antiriciclaggio** per pagamenti in contanti, pari ad **€ 3.000**, non si applica per i trasferimenti con le banche o Poste italiane.

F24 DEI SOCI/COLLABORATORI FAMILIARI

I **soci di società ed i collaboratori delle imprese familiari** non sono titolari di partita IVA e pertanto **dal 3.12.2016 possono presentare l’F24 direttamente in banca/posta (modello cartaceo)** per qualsiasi importo.



Ad esempio:

Il sig. Rossi, lavoratore dipendente, deve pagare entro il prossimo 16.12 l’importo di € 35 a titolo di TASI e dispone di un residuo credito IRPEF derivante dal mod. UNICO, pari a € 500.

Non è registrato ai servizi telematici Fisconline dell’Agenzia Entrate.

Nel caso voglia utilizzare il credito IRPEF per il pagamento della TASI dovrà necessariamente rivolgersi ad un intermediario affinché effettui l’invio del mod. F24 a zero attraverso Entratel comunicando all’intermediario gli estremi del c/c e rilasciando l’apposita autorizzazione per l’addebito.

*In alternativa è necessario che lo stesso versi € 35 **senza effettuare la compensazione:***

- *presentando la delega presso la banca o le poste (mod. F24 cartaceo);*
- *utilizzando il servizio di home banking messo a disposizione dalla banca/posta.*

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

